

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 15

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT)

(Bollettino Ufficiale n. 15, del 03.11.2021)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)).

1. All'articolo 2 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, le parole: “diversamente abili”, sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità”;

b) alla lettera j) del comma 1, dopo le parole: “in orario” sono inserite le seguenti: “scolastico ed”;

c) la lettera k) del comma 1, è abrogata;

d) la lettera m) del comma 1, è sostituita dalle seguenti:

“m) lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 3 come profilo culturale della pratica sportiva;

m bis) lo sviluppo della cultura sportiva dei minori.”;

e) al comma 2, dopo le parole: “del Comitato Italiano Paralimpico (CIP),” sono inserite le seguenti: “di Sport e Salute S.p.A.,” e dopo le parole: “Associazioni Benemerite del CONI” sono inserite le seguenti: “e del CIP”;

f) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione valorizza le necessarie interazioni con altri ambiti operativi di interesse regionale, quali turismo, politiche sociali e pari opportunità, al fine di realizzare sinergie idonee a rendere maggiormente incisiva la promozione dello sport sul territorio.”.

Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 3 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Sport di cittadinanza)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, definisce lo sport di cittadinanza quale attività sportiva, motoria e ricreativa non agonistica che si svolge in spazi aperti anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti mediante la quale promuove il valore culturale, educativo, sociale e formativo dello sport, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

2. La Regione riconosce la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 23 e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.

3. I Comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei relativi dati in apposita sezione del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).”.

Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “primaria funzione” sono inserite le seguenti: “delle Biblioteche e” e le parole: “dell'articolo 25”, sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 24 e 25”.

Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Ulteriori funzioni della Regione)

1. La Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

a) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

b) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario scolastico ed extrascolastico;

c) la promozione sportiva per le persone con disabilità;

d) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in attuazione delle disposizioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 7, nonché dei criteri e delle modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale, che emana altresì i relativi bandi, nei limiti della disponibilità di bilancio.”.

Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), è abrogata;

b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

“b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal CONI e l'aggiornamento biennale del censimento esistente, all'interno del quale, in apposita sezione, è contenuta altresì la ricognizione e la classificazione degli spazi destinati allo sport di cittadinanza censiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3”;

c) la lettera h), è sostituita dalle seguenti:

“h) l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive e la definizione dei criteri e delle modalità per gli interventi previsti dall'articolo 22;

h bis) l'individuazione delle caratteristiche dei progetti dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 23;”;

d) la lettera i), è abrogata;

e) alla lettera k), le parole: “e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali”, sono soppresse;

f) dopo la lettera l bis), sono inserite le seguenti:

“l ter) i criteri generali per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno allo sviluppo della cultura sportiva dei minori e l'ambito di operatività delle stesse;

l quater) ulteriori indicazioni previste da disposizioni della presente legge.”.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 6. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all'articolo 32 e”, sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 32, per l'analisi di eventuali proposte di modifica della presente legge nonché”.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

“g bis) il Segretario regionale di Sport e Salute S.p.A.;

g ter) il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci;";

b) la lettera i), è sostituita dalla seguente:

"i) un membro designato dalla Giunta regionale tra quelli indicati dagli Enti di Promozione sportiva presenti sul territorio regionale;";

c) la lettera l), è sostituita dalla seguente:

"l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Camera di Commercio di Genova e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria."

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: *"ed ha una durata di tre anni"*, sono sostituite dalle seguenti: *"e resta in carica per la durata della legislatura"*.

Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

(Ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione del Programma regionale di cui all'articolo 7, mediante appositi bandi emanati dalla Giunta regionale, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi e degli impianti destinati ad ospitare grandi eventi internazionali, con carattere di eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali;

b) la manutenzione ordinaria di impianti sportivi e l'acquisizione di attrezzature di stretta pertinenza degli impianti stessi.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce i criteri e le modalità dei bandi di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

a) ai comuni singoli o associati e agli enti parco;

b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione Sportiva, anche prive di personalità giuridica, purché garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate;

c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Istituti scolastici parificati e alle Università.

4. I contributi per gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai sensi di altre disposizioni normative regionali, nazionali o europee, tramite i fondi da queste previsti, anche in deroga ai criteri contenuti nel Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 7.

5. Ai fini della programmazione finanziaria relativa agli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 3, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono alla Regione un'indicazione di priorità degli interventi di cui al comma 1, senza che da ciò derivi alcun obbligo a carico della Regione medesima.

6. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di definanziamento di cui all'articolo 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

7. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere alla Regione la rendicontazione finale

dell'intervento finanziato in ottemperanza alla normativa vigente in materia."

Art. 8. (Abrogazione degli articoli 11, 12, 14, 15 e 16 della l.r. 40/2009)

1. Gli articoli 11, 12, 14, 15 e 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 9. (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: *"Le convenzioni di cui al comma 1 possono, altresì, essere finalizzate, senza ulteriori oneri a carico della Regione,"*, sono sostituite dalle seguenti: *"La Regione può stipulare, con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito che ne facciano richiesta, convenzioni, senza ulteriori oneri a proprio carico, dirette a predeterminare e"*;

b) alla lettera a), dopo le parole: *"della domanda di contributo"* sono inserite le seguenti: *"alla Regione"*.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: *"di cui all'articolo 12"*, sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 10"*.

4. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: *"anche al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 15,"*, sono soppresse.

Art. 10. (Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 40/2009)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 21 bis

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia a quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia."

Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

(Manifestazioni sportive)

1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, promuove e sostiene, anche tramite la concessione di contributi, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di:

a) manifestazioni sportive o attinenti il mondo dello sport, di particolare interesse nel panorama sportivo internazionale o che presentino caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione per la loro tradizionale storicità di realizzazione sul territorio regionale;

b) manifestazioni di rilevanza regionale o sovregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della Regione.

2. Le istanze per le iniziative di cui al comma 1 sono presentate da:

a) comuni singoli o associati e enti parco;

b) istituzioni scolastiche e Università;

c) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI e del CIP, Enti di Promozione Sportiva;

d) società e associazioni sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;

e) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.

3. La Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 2 specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente all'organizzazione delle manifestazioni di cui al comma 1, lettera a) e di quelle che presentino caratteristiche di particolare eccezionalità sul territorio regionale e di rilevanza nel panorama sportivo nazionale e internazionale qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi almeno un'amministrazione comunale e uno dei soggetti di cui al comma 2, lettera c).

4. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all'organizzazione.

5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo di cui al comma 1.

6. La mancata realizzazione delle manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 3, oggetto di finanziamento regionale, comporta la revoca del contributo assegnato.”.

Art. 12. (Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 40/2009)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 22 bis

(Termine per la presentazione delle domande di contributo per manifestazioni sportive)

1. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 22, comma 1, sono presentate alla Regione da parte dei soggetti proponenti entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. I soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'articolo 22, comma 3, presentano il progetto delle stesse agli Enti da coinvolgere nella stipula dell'accordo di programma di norma entro il termine di sessanta giorni antecedenti lo svolgimento delle manifestazioni medesime.”.

Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 23 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

(Enti di Promozione Sportiva)

1. La Regione può concedere contributi agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi della normativa vigente per il funzionamento delle loro strutture regionali nonché per la realizzazione di progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 e dal Programma regionale di cui all'articolo 7.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti negli appositi bandi emanati della Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.”.

Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 24 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 25 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

(Interventi a tutela del talento sportivo)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle eccellenze nelle varie discipline sportive la Regione riconosce i giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.

2. Rientrano tra gli atleti di cui al comma 1 quelli di età non superiore ai ventitré anni, che non siano professionisti o equiparati, che abbiano conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale dello Sport di cui all'articolo 8, e che siano:

a) residenti in Liguria da almeno due anni consecutivi;

b) tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.

3. Il limite di età di cui al comma 2 non si applica agli atleti con disabilità.

4. Per la valorizzazione tecnica degli atleti di cui ai commi 2 e 3, la Regione può concedere contributi alle società sportive presso le quali gli atleti sono tesserati, mediante l'emanazione di appositi bandi da parte della Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce i criteri e le modalità dei bandi di cui al comma 4.

6. Le graduatorie determinatesi dall'esito della procedura di cui al comma 4 vengono trasmesse dalla Regione rispettivamente al CONI e al CIP.

7. Le Società ammesse ai benefici di cui al presente articolo sono tenute ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.”.

Art. 16. (Abrogazione degli articoli 26 e 27 della l.r. 40/2009)

1. Gli articoli 26 e 27 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 17. (Modifica dell'articolo 28 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “articoli 22, 23 e 26”, sono sostituite dalle seguenti: “articoli 22, 23 e 25”.

Art. 18. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 40/2009)

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 28 bis

(Dote Sport)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale ed allo scopo di rimuovere le cause di natura economica che possono ostacolare il regolare esercizio dell'attività sportiva, la Regione istituisce per l'esercizio 2021 apposito “Fondo Dote Sport”. Il

Fondo è finalizzato alla concessione di buoni a ristoro totale o parziale delle quote di iscrizione pagate dalle famiglie con particolare disagio economico alle associazioni e società sportive aventi sede legale nella Regione Liguria, per lo svolgimento di attività sportive dei figli minori residenti in Liguria.

2. Una quota pari ad almeno il 10 per cento delle risorse stanziata per le misure di cui al presente articolo è riservata ai minori con disabilità.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse qualora almeno uno dei genitori ovvero il tutore del minore sia residente in Liguria.

4. I contributi concessi in attuazione del presente articolo non sono cumulabili con ulteriori misure erogate per le medesime finalità da altre Amministrazioni pubbliche. In caso di violazione del divieto di cumulo i contributi erogati dalla Regione Liguria sono revocati.

5. I benefici in questione possono essere finanziati anche mediante accesso a misure previste da disposizioni normative nazionali o europee, tramite i fondi da essi previsti, secondo le modalità proprie di tali fondi.

6. Le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti per l'accesso, i criteri generali per l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'ammontare e l'assegnazione dei sostegni di cui al comma 1 sono stabiliti in appositi bandi approvati dalla Giunta regionale.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito mediante allocazione dell'importo di euro 595.000,00 del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022) alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e Tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione in termini di competenza di euro 595.000,00 (cinquecentonovantacinquemila/00) quale "Utilizzo avanzo di amministrazione";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 595.000,00 (cinquecentonovantacinquemila/00) alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e Tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti";

- riduzione in termini di cassa di euro 595.000,00 (cinquecentonovantacinquemila/00) alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 19. (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 29 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "con il CONI ed il CIP", sono sostituite dalle seguenti: "con il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A.";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione tra la Regione Liguria, il CONI, il CIP, le rispettive Federazioni, e Sport e Salute S.p.A., volte alla realizzazione di specifici progetti, tra i quali quelli relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport.";

c) al comma 3, le parole: "il CONI, il CIP e le Università", sono sostituite dalle seguenti: "il CONI, il CIP, Sport e Salute S.p.A. e le Università".

Art. 20. (Modifiche all'articolo 30 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

"b) la realizzazione di specifici progetti che coinvolgano la popolazione scolastica regionale e di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale;"

b) il comma 3, è abrogato;

c) al comma 6, le parole: "dell'educazione fisica e sportiva degli studenti", sono sostituite dalle seguenti: "delle scienze motorie e sportive per gli studenti".

Art. 21. (Abrogazione dell'articolo 30 bis della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 30 bis della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 22. (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 32 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "riconosciute dal CONI", sono sostituite dalle seguenti: "riconosciute dal CONI e dal CIP";

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: "riconosciute dal CONI" sono inserite le seguenti: "e dal CIP";

c) alla lettera c) del comma 2, le parole: "esclusivamente in funzione delle attività di danza", sono sostituite dalle seguenti: "ove è svolta attività disciplinata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva";

d) al comma 6, le parole: "attestazioni normativamente richieste", sono sostituite dalle seguenti: "attestazioni richieste dalla vigente normativa in materia".

Art. 23. (Modifica dell'articolo 52 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 52 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla l. 363/2003 e successive modificazioni e integrazioni", sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa statale vigente in materia".

Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 55 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 55

(Modalità e procedure)

1. Fatte salve diverse disposizioni della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti criteri e modalità di concessione di contributi e altri benefici previsti dalla presente legge.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono disciplinati altresì i casi di non cumulabilità, riduzione e revoca dei contributi e ogni altra disposizione procedurale e attuativa necessaria."

Art. 25. (Modifiche all'articolo 57 della l.r. 40/2009)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 26 (Inserimento dell'articolo 59 bis nella l.r. 40/2009)

1. Dopo l'articolo 59 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 59 bis

(Clausola Valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della misura denominata Dote Sport di cui all'articolo 28 bis e ne valuta i risultati ottenuti in termini di partecipazione all'attività sportiva nei minori con le modalità e nei termini stabiliti al comma 2.

2. La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Dote Sport. A tal fine la relazione deve fornire dati e informazioni documentati in merito a:

a) i contributi concessi nel periodo di riferimento, la loro distribuzione territoriale, nonché la percentuale di copertura dei costi delle quote di iscrizione/frequenza;

b) la situazione reddituale dei beneficiari nonché la composizione del loro nucleo familiare;

c) le richieste di contributo pervenute e non erogate;

d) i tipi di sport per cui sono stati erogati i contributi;

e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alla Dote Sport;

f) le criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

3. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria assicura l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.”.

Art. 27. (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, si applicano a decorrere dalla data di approvazione del Programma regionale di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta la relazione di cui all'articolo 59 bis, comma 2, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'articolo 26 della presente legge, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28. (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Regione.